

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1184

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRA, SAVIO EMANUELA, TOROS, MAROTTA VINCENZO, CERUTI CARLO**

*Presentata il 23 marzo 1964*

Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46,  
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, con l'articolo 11 ha provveduto a soddisfare una umana e sociale aspirazione del personale in quiescenza per quanto attiene la reversibilità della pensione ai superstiti anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo l'avvenuto collocamento a riposo.

Infatti il secondo capoverso dell'articolo 11 stabilisce che: « ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza tra i due coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche postuma », e il successivo articolo 19 dispone che la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativa alla differenza di età tra i due coniugi non si applica al matrimonio già contratto prima della pubblicazione della presente legge.

In verità, non è comprensibile il motivo che ha indotto il legislatore a stabilire in un primo tempo (secondo capoverso dell'articolo 11) la parità di diritto per tutte le vedove dei pensionati alla pensione di rivarsi-

bilità e a vulnerare subito dopo tale parità statuendo che solo un aspetto del secondo capoverso dell'articolo 11, quello della differenza di età tra i coniugi, non si applichi ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della legge (articolo 19).

Deve quindi correggersi, così come lo stesso legislatore ha fatto per la differenza di età fra i due coniugi, la grave ingiustizia commessa a danno di un esiguo numero di vedove che sposando un uomo oltre settantaduenne, senza avere alcuna garanzia di potere contare sulla pensione di reversibilità, compiono un atto di abnegazione e non cercarono certo una sistemazione economica.

Con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, è stato espressamente riconosciuto ai fini del diritto a pensione l'equiparazione tra figli legittimi e figli adottivi del dipendente statale e pensionato (articolo 12, comma primo).

Senonché col comma quinto è stato disposto che il decreto di adozione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato.

Sicché, ove l'adozione sia avvenuta quando il dipendente statale aveva superato il 60° anno di età anche se sia rimasto in servizio ancora per molti anni (come avviene per alcune categorie: magistrati, professori univer-

sitari), il figlio adottivo non ha diritto a pensione nel caso di morte del dipendente o pensionato e la vedova non ha diritto alla maggiorazione sulla pensione sino alla maggiore età del figlio adottivo.

Questa limitazione è in contrasto col principio della piena equiparazione dei figli adottivi con quelli legittimi, riconosciuto mediante interpretazione delle norme preesistenti dalla Corte dei conti, la quale con risoluzione dell'8 luglio 1952, n. 428 (estensore presidente di sezione, Medugno), ha ammesso a registrazione i decreti di liquidazione delle pensioni di reversibilità a favore dei figli adottivi, sempreché l'adozione sia avvenuta anteriormente alla cessazione dal servizio del dipendente statale.

La limitazione di cui trattasi è anche in contrasto col principio della piena equiparazione dei figli adottivi ai figli legittimi ormai acquisito nel nostro sistema legislativo, così nelle norme della legge di riordinamento delle pensioni di guerra 10 agosto 1950, n. 648, come nelle disposizioni riguardanti il trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e in varie altre disposizioni concernenti provvedi-

menti economici a favore dei dipendenti statali.

I benefici previsti dalle predette disposizioni sono concessi ai figli adottivi al pari dei figli legittimi senza alcuna differenza.

In base a quanto sopra appare quindi evidente l'opportunità che anche quando non si voglia modificare in via permanente la norma limitativa di cui al citato quinto comma dell'articolo 12 in conformità della suddetta decisione della Corte dei conti, rispetto alla quale risoluzione il detto comma rappresenta un regresso sia, almeno in via transitoria, disposto che la condizione posta dal comma in parola, riguardante la priorità della data del decreto di adozione rispetto alla data di compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato, non si applica alle adozioni decretate prima della pubblicazione della legge.

Per le ragioni anzidette e in considerazione del lieve onere che il provvedimento comporta e che può essere coperto con le normali disponibilità di bilancio, essendo esiguo il numero delle vedove e dei figli adottivi che beneficieranno del provvedimento stesso, confidiamo, onorevoli colleghi, nella vostra adesione alla nostra proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le norme di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, relativamente al limite massimo di età del pensionato all'atto del matrimonio ed alla differenza di età tra i coniugi, non si applicano ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della legge stessa.

Comunque, ai fini dell'applicazione della presente legge, è richiesto che il matrimonio abbia avuto la durata di almeno due anni.

### ART. 2.

La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per quanto concerne il principio della priorità della data del decreto di adozione rispetto a quella del compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato, non si applica alle adozioni già decretate prima della pubblicazione della presente legge.

### ART. 3.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.